

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1770 del 04/04/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A. emessa dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n.3844 del 23/01/2015 recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Torrile con Provvedimento Unico prot.n.1488 del 13/02/2015 e s.m.i.) - Ditta INDUSTRIA COMPENSATI COLORNO S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Torrile (PR) Loc. San Polo, via G. Galilei n. 2. (Pratica SUAP N. 228/2016/TOR)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1812 del 03/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro APRILE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n°59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n°5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n°35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n°160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1 gennaio 2016;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il DPR 160/2010;
- il DPR 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. n. 3/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di A.U.A.;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica del Comune territorialmente competente;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016, come successivamente prorogato;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli, successivamente prorogata;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dall’Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n.3844 del 23/01/2015 e rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con Provvedimento Unico prot. n.1488 del 13/02/2015 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- o attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per la quale viene confermata nei contenuti l’iscrizione alla posizione n°222 del registro provinciale di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta (rilasciata con Det.n.2725 del 08/11/2012);
- o autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- o comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

- Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma ha rilasciato la modifica sostanziale all’AUA adottata con DET-AMB-2016-1433 del 13/05/2016, a fronte dell’istanza della Ditta pervenuta in data 28/01/2016 tramite il SUAP competente;

CONSIDERATA:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Torrile in data 03/01/2017 Prot. SUAP n. 150, acquisita al protocollo PGPR/2017/175 del 04/01/2017, presentata da “INDUSTRIA COMPENSATI COLORNO S.r.l.” al SUAP in data 29/12/2016, nella persona del Sig. Domenico Sandei in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via G. Galilei n. 2, C.A.P. 43056, per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dall’Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n.3844 del 23/01/2015 e s.m.i. e rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con Provvedimento Unico prot. n.1488 del 13/02/2015 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - o **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni** per cui la Ditta chiede il proseguimento senza modifiche e DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 “Titoli ambientali ex. Art. 3 DPR 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue;

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)** per cui la Ditta chiede il proseguimento senza modifiche e DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli ambientali in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera;
- **comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta chiede il proseguimento senza modifiche e DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico;
- **attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata** per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale della Comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come meglio specificato dalla Scheda G1 e dalla relazione tecnica allegate alla domanda, contenenti i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO CHE:

- l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza, è quella di "produzione pannelli in compensato";
- che la modifica proposta comporta l'introduzione del nuovo codice di rifiuto CER 15.01.03 da avviare a recupero energetico (R1) di cui alla tipologia 04 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i., Allegato 2, suballegato 1 costituito essenzialmente da cippato proveniente da bancali di legno non trattato;
- l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- I lavori della Conferenza di Servizi decisoria indetta da Arpae SAC di Parma, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., con nota PGPR.2017.3040 del 21/02/2017 e tenutasi nelle sedute del 28/02/2017 e 14/03/2017 (comprensiva di parere di AUSL distretto di Parma espresso in Conferenza di Servizi del 14/03/2016); i Verbali della Conferenza di Servizi sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);
- la documentazione integrativa, trasmessa dal SUAP Comune di Torrile con nota prot. n.2954 del 08/03/2017 ed acquisita al prot. Arpae PGPR.2017.4485 del 09/03/2017, fornita dalla Ditta in data 06/03/2017 al SUAP competente in risposta alle specifiche richieste della Conferenza di Servizi, in cui la Ditta dichiara, fra l'altro: frequenze e modalità di analisi di caratterizzazione e conformità dei rifiuti in ingresso, la quantità massima annuale di rifiuto da sottoporre a recupero energetico che non viene variata rimanendo pari a 8.000 t/anno al cui raggiungimento concorreranno sia:
 - il rifiuto proveniente da legna trattata identificata unicamente dal codice **CER 03.01.05**, appartenente alla tipologia 6, Allegato 2, suballegato 1 del DM 05/02/1988 e s.m.i. che non potrà superare la quantità massima annuale di 2 500 tonn/anno;

- il rifiuto proveniente da legna non trattata identificato unicamente dal codice CER 15.01.03 appartenente alla tipologia 4, Allegato 2, suballegato 1 del DM 05/02/1988 e s.m.i. che non potrà superare la quantità massima annuale di 8 000 tonn/anno”;
- i seguenti pareri pervenuti:
 - o Parere dell’ “Area Tecnica - Settore IV – Lavori Pubblici Patrimonio e Pianificazione Territoriale U.O.S. Pianificazione Territoriale” del Comune di Torrile, nota Prot. n.2067 del 20/02/2017, acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 28/02/2017, allegato al rispettivo Verbale (Allegato 1);
 - o relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpa Sezione Provinciale – S.T. di Parma prot. PGPR.2017.5966 del 29/03/2017, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l’atto di adozione dell’AUA emesso dall’Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 3844 del 23/01/2015** recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con Provvedimento Unico prot.n.1488 del 13/02/2015, relativamente all’esercizio dell’attività di “produzione pannelli in compensato”, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **comunicazione per l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, di cui all’articolo 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., parte quarta (Iscrizione alla posizione n.222 del registro provinciale),**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell’atto di adozione dell’AUA emesso dall’Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 3844 del 23/01/2015 recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con Provvedimento Unico prot.n.1488 del 13/02/2015 e successivamente modificata da atto di aggiornamento dell’AUA adottato da Arpa SAC di Parma con DET-AMB-2016-1433 del 13/05/2016:

“...**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, per quanto di competenza e a condizione che resti pregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

Tipologia 04, Allegato 2, suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.	Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati
Provenienza 4.1	Industria della carta, del sughero e del legno (I e II lavorazione, produzione di pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile,

	articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.)	
Caratteristiche del rifiuto 4.2	Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.	
Codici CER 2002	15.01.03 "imballaggi in legno" - <i>provenienti da bancali in legno non trattato</i>	
Attività di recupero 4.3	R1	Recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4, effettuata attraverso la combustione, nel rispetto delle condizioni indicate al punto 4.3 (e come dichiarato nella Comunicazione di rinnovo iscrizione del 14/09/2011 - pag. 12 della R.T.)
Quantità massima annua di rifiuto recuperabile (R1) – 2 casi limite:		8.000 t/anno se 0 t/anno per la tip. 06
		5.500 t/anno se raggiunte le 2.500 t/anno per la tip. 06)

Tipologia 06, Allegato 2, suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.	Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati	
Provenienza 6.1	Industria del legno (I e II lavorazione, produzione di pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.)	
Caratteristiche del rifiuto 6.2	Scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente di legnosa e vegetale contenente un massimo di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di catrame o Sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - un contenuto massimo di resine urea-formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello); - un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello); - un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa; - un contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina); 	
Codici CER 2002	03.01.05 "segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04"	
Attività di recupero 6.3	R1	Recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6, effettuata attraverso la combustione, nel rispetto delle condizioni indicate al punto 6.3 (e come dichiarato nella Comunicazione di rinnovo iscrizione del 14/09/2011 - pagg. 12-13 della R.T.)
Quantità massima annua di rifiuto recuperabile (R1)		2.500 t/anno

Quantità massima annua complessiva di rifiuto recuperabile (R1)	8.000 t/anno (come somma tip. 04 e 06)
Quantità massima giornaliera di rifiuto recuperabile (R1)	26,7 t/giorno
Capacità istantanea complessiva di deposito	79 t – 95 mc

e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) a quanto prescritto da AUSL distretto di Parma nel parere prot. n.44912 del 28/05/2012, rilasciato nell'istruttoria di rinnovo Iscrizione (*Allegato n.5 quale parte integrante all'atto prot. Prov. 3844 del 13/2/2015 – provv.to SUAP n.1488 del 13/02/2015*);
- b) la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione di rinnovo iscrizione del 14/09/2011, così come integrate e comunicate nelle successive istanze di modifica del 28/01/2016 e del 03/01/2017; in particolare, le caratteristiche del rifiuto da recuperare, le attività e i metodi di recupero dovranno essere conformi rispettivamente ai requisiti e ai valori limite previsti per le tipologie 4 e 6 di recupero energetico di cui all'Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 a s.m.i.;
- c) le emissioni in atmosfera (considerate le condizioni peggiori, in applicazione del principio di precauzione) dovranno essere conformi rispettivamente ai requisiti e ai valori limite previsti per la tipologia 6 di recupero energetico di cui all'Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 a s.m.i.;
- d) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento di recupero dei rifiuti cod. CER 03.01.05, per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità, in quanto voci specchio dei rifiuti pericolosi cod. CER 03.01.04*;
- e) annualmente la Ditta dovrà dotarsi dei certificati analitici di caratterizzazione del rifiuto codice CER 15 01 03 e codice CER 03 01 05; per quest'ultimo il controllo analitico dovrà certificare la non pericolosità (trattandosi di codice a specchio) e la rispondenza ai requisiti di conformità per la tipologia 6.2, Allegato 2, suballegato 1 del DM 05/02/1988 e s.m.i.;
- f) affinché venga rispettato il valore massimo annuo autorizzato di rifiuto da sottoporre a recupero energetico, la somma tra il rifiuto codice CER 03.01.05 e il rifiuto codice CER 15.01.03, non dovrà superare il valore di 8.000 t/anno, fermo restando il rispetto del valore massimo del codice CER 03.01.05, pari a 2.500 t/anno;
- g) nell'eventualità che il flusso dei bancali (che dà origine al rifiuto codice CER 15.01.03) sia insufficiente per l'alimentazione della caldaia e debba essere superata la soglia di 2.500 t/anno del rifiuto codice CER 03.01.05, la Ditta dovrà darne comunicazione ad Arpa, trasmettendo contestualmente una dichiarazione da parte della ditta fornitrice che il rifiuto proviene da legno non trattato, corredata della documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato;
- h) qualora l'impianto di combustione resti inattivo e pertanto non venga effettuata l'operazione di recupero R1, la Ditta dovrà rispettare le condizioni di "deposito temporaneo" definite dall'art.183 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per il rifiuto in ingresso o prodotto dall'attività principale di produzione pannelli in compensato (cod. CER 03.01.05), in quanto non è autorizzata la messa in riserva (R13);
- i) i residui dell'attività di incenerimento, in quanto rifiuti prodotti da un'attività di trattamento di rifiuti, dovranno essere identificati con codice CER della classe 19.xx.xx; in particolare:
 - le "ceneri pesanti" dovranno essere conferite presso Ditte autorizzate ad operazioni di recupero o smaltimento,
 - le "ceneri leggere" dovranno essere tassativamente avviate a smaltimento presso ditte autorizzate,
 - in entrambi i casi, mediante emissione di formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sul quale dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto, certificato tramite pesatura;
- j) la Ditta dovrà compilare correttamente il registro di carico/scarico dei rifiuti, in particolare dovranno essere registrati gli scarichi di tutti i rifiuti in uscita dall'impianto (compresi i reflui prodotti dalla rigenerazione delle resine per la produzione di acqua demineralizzata e le acque di condensa derivanti dalla caldaia a metano), prima della vendita a ditte autorizzate al recupero o allo smaltimento degli stessi (in base alla prescrizione di cui al punto precedente);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

- k) dovranno essere rispettate le ulteriori condizioni prescritte da ARPA nel proprio parere trasmesso con nota Pg.Pr.14.0014120 del 16/12/2014 (*Allegato n.4 all'atto prot. Prov. 3844 del 13/2/2015 – provv.to SUAP n.1488 del 13/02/2015*), nonché le condizioni prescritte da Arpae Sezione Provinciale nella relazione tecnica prot. PGPR.2017.5966 del 29/03/2017 (Allegato n.3 al presente atto);
- l) entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. n. 152.2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98, e secondo le disposizioni previste dal tariffario Arpae, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata ad Arpae Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC, copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad Arpae - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
- denominazione della ditta;
 - classe attività;
 - partita IVA;
 - causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20__;
- m) le attività della presente autorizzazione rientranti tra quelle indicate dal D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 e s.m.i., sono subordinate al mantenimento del certificato prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei VV.F. territorialmente competente o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- n) ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Parma, Servizio Ambiente.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 3844 del 23/01/2015 recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con Provvedimento Unico prot.n.1488 del 13/02/2015, così come già modificato dalla DET-AMB-2016-1433 del 13/05/2016 di aggiornamento dell'AUA e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dall'Amministrazione Provinciale di Parma con prot. n. 3844 del 23/01/2015 recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con Provvedimento Unico prot.n.1488 del 13/02/2015, così come già modificato dalla DET-AMB-2016-1433 del 13/05/2016 di aggiornamento dell'AUA.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Torrile. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Torrile, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile e AUSL – Distretto di Parma – Servizio Igiene Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Torrile all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, è Beatrice Anelli.

Istruttore dir.vo tec. Giovanni M. Simonetti

Rif. Sinadoc: 1771/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

**D.Lgs. n.59/2013
 Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale**

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

Seduta I del 28 febbraio 2017

OGGETTO: Procedimento di modifica sostanziale all'A.U.A. (Adozione Arpae prot. PgPr.2015.3844 del 13/02/2015 – Provvedimento conclusivo SUAP n.14788 del 13/02/2015) per inserimento nuovo codice CER di rifiuti recuperabile

Ditta: Industria Compensati Colorno S.r.l. (Via Galilei n2, loc. S.Polo, Comune di Torrile)

Oggi, martedì 28 febbraio 2017, presso la Sala Riunioni della sede di "ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma", sita in P.le della Pace n° 1, è stata convocata dalla medesima ARPAE - SAC la I seduta di Conferenza di Servizi (ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i.) in merito a quanto in oggetto riportato.

Sono stati convocati con nota PgPr./2016/1345 del 05/02/2016 alle ore 09.30:

SUAP di Torrile
Comune di Torrile
AUSL – Distretto di Parma – SIP e SPSAL
Ditta: Industria Compensati Colorno S.r.l.

Sono presenti:

ARPAE	
- Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC);	Giovanni Maria Simonetti
- Serv. terr.le di Torrile	Alessandra Braccaioli
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi

Rappresenta la Ditta Industria Compensati Colorno S.r.l.: il dott. R. Spaggiari con delega del legale rappresentante Sig. Domenico Sandei.

La Conferenza ha inizio alle ore 12.00.

Risulta assente, seppur regolarmente convocato, il rappresentante di AUSL il quale ha comunicato via mail di essere impossibilitato a presenziare per precedenti impegni di servizio.

ARPAE SAC Parma introduce la seduta premettendo di averla convocata perché la domanda di modifica sostanziale all'AUA, presenta alcune incongruenze e richiede approfondimenti previo confronto con la Ditta.

In particolare, SAC e Sezione Provinciale di Arpae chiedono alla Ditta i seguenti chiarimenti:

- provenienza dei rifiuti da cippato da bancali e assicurazione da parte della Ditta che questi provengano sempre da legno non trattato;

Handwritten signatures and initials:
 GMS
 [Signature]
 [Signature]

- stima del numero di mezzi e viaggi in caso di provenienza del cippato da bancali dal modenese, come ipotizzato in Relazione tecnica;
- il rifiuto con codice CER 15.01.03 "imballaggi in legno" riportato nella scheda, è stato riportato in Relazione Tecnica come 15.01.05; si chiede un' eventuale rettifica del CER riportato in R.T. in quanto l'unico dei due CER ammesso dal DM 5/2/98 smi è il 15.01.03;
- presentare la scheda relativa alla tipologia di recupero energetico 6 (mancante in istanza), chiarendo se la potenzialità annua complessiva autorizzata (8.000 t/anno) debba considerarsi comunque rispettata in modo anche come sommatoria delle due categorie previste in autorizzazione (8.000 t/anno per la tipologia 4, 2.500 t/anno per la tipologia 6 D.M. 05/02/98 e s.m.i., all'Allegato 2, Suballegato 1) oppure come somma delle due tipologie comunque non superiore alle 8.000 t/anno;
- in merito al rifiuto codice CER 03.01.05 contemplato dal D.M. 05/02/98 e s.m.i., all'Allegato 2, Suballegato 1 sia nella categoria 4 (da legno non trattato), che nella categoria 6 (da legno trattato), dal momento che non sono sufficienti le annotazioni sul registro di carico/scarico per distinguere i flussi in ingresso delle due frazioni di tale codice di rifiuto in base all'origine (quella trattata da quella non trattata), si chiede come la Ditta propone di gestire e registrare la distinzione delle due frazioni;
- si chiede come venga effettuata e con quale frequenza la caratterizzazione in ingresso del rifiuto CER 03.01.05 qualora sia originato da legno trattato e pertanto assoggettato alle verifiche di conformità previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i., all'Allegato 2, Suballegato 1 per la categoria 6;
- lo stato di acquisizione/aggiornamento del C.P.I. in riferimento alla capacità istantanea di 79 t autorizzate in AUA, (rispetto ad una soglia di 50 t di cui al D.Lgs. 151/2011);

Alle ore 12.30 arriva il rappresentante del Comune di Torrile

Arpae SAC sintetizza le richieste sopra elencate inoltrate alla Ditta.

Il Comune di Torrile presenta in Conferenza il parere favorevole di conformità urbanistica che si acquisisce e si allega al presente Verbale.

La Ditta Industria Compensati Colorno, in merito ai punti sopra elencati, chiarisce che:

- premette che i rifiuti prodotti internamente dalla Industria Compensati Colorno che sono destinati in caldaia e possono contenere rifiuti da legno trattato provengono dalle attività di sezionatura e rifilatura pannelli; inoltre, sono conferiti in caldaia anche le segature da levigatrice (tali scarti sono considerati "sottoprodotto"); mentre il c.d. "cippato bianco" è venduto a ditte terze;
- i rifiuti con codice CER 15.01.03 (cippato da bancali) proverranno in parte da Sandei Srl - sito di San Polo, in parte da Sandei Srl sito di Vignola (MO); fornirà una stima del n° viaggi e n° mezzi giornaliero, impiegato per il conferimento del rifiuto cippato da bancali secondo i possibili scenari che si possono verificare;
- è attuale intenzione della Ditta recuperare quasi esclusivamente cippato di bancali in legno non trattato. Pertanto la potenzialità annua complessiva autorizzata (8.000 t/anno) in condizioni limite, potrebbe essere interamente esaurita da rifiuti ascrivibili alla tipologia 4, in assenza di recupero di rifiuti di cui alla tipologia 6. In alternativa, si chiede di poter trattare fino ad un massimo di 2.500 t/anno della tipologia 6; in tal caso, la frazione recuperabile di cui alla tipologia 4 sarà limitata alla differenza fra la potenzialità massima (8.000 t/anno) e la quota recuperata per la tipologia 6;

AMS
[Signature]

- si ammette che il codice CER corretto è il 15.01.03, come indicato in scheda G1.3 della domanda di AUA (mentre in R.T. è stato riportato un CER errato) e che la possibilità che siano presenti piccole percentuali di legno trattato all'interno dei bancali da cui ha origine il cippato è minima; presenterà la scheda relativa alla tipologia di recupero energetico 6 mancante; in tale sede valuterà se rimodulare i quantitativi delle due categorie;
- fino ad oggi è stato impossibile distinguere i materiali provenienti da legno trattato da quelli non trattati; se sarà autorizzato il recupero energetico del cippato da bancali, sarà più facile quantificare e distinguere il "non trattato" (cippato da bancali, CER 15.01.03) dal rifiuto/materiale da "legno trattato" (tutti i rifiuti provenienti da scarti da levigatrice);
- chiarisce il flusso dei rifiuti: tutti i rifiuti prodotti da Industria Compensati Colorno che necessitano di riduzione volumetrica vengono inviati (con FIR e relative annotazioni sul registro di carico/scarico rifiuti) alla limitrofa "Sandeï Srl" presso cui avviene la triturazione (autorizzata come attività di recupero R12), per poi ritornare ad "Industria Compensati Colorno Srl" in cui è effettuato il recupero energetico in caldaia;
- le caratterizzazioni dei rifiuti in ingresso sono effettuate da Sandeï in qualità di produttore del rifiuto con frequenza annuale; (verifiche di conformità previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i., all'Allegato 2, Suballegato 1 per la categoria 6);
- sono in corso di ultimazione le opere di adeguamento (già montati i silos e gruppo pompe da installare a breve) prescritte dal Comando dei Vigili del fuoco per l'aggiornamento del C.P.I. intestato a Industria Compensati Colorno. Seguirà la conclusione dell'istruttoria tecnica da parte dei VVF.;

Arpae (SAC e Sezione Provinciale) valuteranno se prescrivere alla Ditta di redigere e trasmettere una relazione annuale in cui relazionare sui quantitativi recuperati suddivisi per tipologie 4 e 6 del citato decreto.

In sintesi la Conferenza chiede alla Ditta:

1. di ripresentare le Schede G sia relativamente alla categoria 4 che alla categoria 6 (Allegato 2, suballegato 1, DM 5/2/98 s.m.i.), da cui si chiarisca definitivamente, per ciascuna, i quantitativi per cui si chiede l'autorizzazione;
2. proposta di procedura interna aziendale (in aggiunta all'ordinaria gestione dei registri di carico/scarico rifiuti) finalizzata a tenere distinti i flussi in ingresso delle due tipologie di rifiuti, quella proveniente da legno trattato da quella proveniente da legno non trattato, al fine di agevolare i controlli e poterne registrare i rispettivi quantitativi;
3. stima del n° viaggi e n° mezzi giornaliero, impiegato per il conferimento del rifiuto cippato da bancali secondo i possibili scenari individuati dalla Ditta;
4. relazione su modalità e frequenze di caratterizzazione in ingresso, ai sensi degli art. 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. (es. acquisizione caratterizzazioni, analisi e/o dichiarazioni fornite da parte del produttore, verifiche interne), condotte sui rifiuti da recuperare in ingresso 15.01.03 e 03.01.05, trattandosi di codici CER "specchio". Qualora il rifiuto CER 03.01.05 sia originato da legno trattato e pertanto assoggettato alle ulteriori verifiche di conformità previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i., all'Allegato 2, Suballegato 1 per la categoria 6, si descrivano le procedure di accettazione relative;

La Ditta si impegna a trasmettere nel più breve tempo possibile, comunque entro una settimana da oggi la documentazione richiesta dalla Conferenza.

La Conferenza di Servizi decide all'unanimità di convocare la prossima seduta della Conferenza in data martedì 14 marzo 2017, ore 9.30, presso Arpae SAC Parma.

Poiché nessun altro presente chiede la parola, la seduta si dichiara chiusa alle ore 13.15.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	<i>Nicoletta Dorindi</i>
Ditta: Industria Compensati Colorno S.r.l. (delegato)	Riccardo Spaggiari	<i>Riccardo Spaggiari</i>



Comune di Torrile - Provincia di Parma
Area Tecnica - Settore IV
Lavori Pubblici - Patrimonio e Pianificazione Territoriale
U.O.S. Pianificazione Territoriale

Rif. C.G./C.Z.
Rif. Prot. 150/2017
(Documento protocollato)
Prot. 2067

Torrile, 20/02/2017

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 228/2016/TOR del 29/12/2016

Oggetto: **Domanda modifica sostanziale ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA**

Ditta Richiedente: **Industria Compensati Colorno Srl (Società Unipersonale)**

Ubicazione: VIA G. Galilei n. 2 - LOC. SAN POLO

pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 29/12/2016 prot. 16295 del 29/12/2016

DATO ATTO che l'intervento ricade in zona così individuata negli strumenti urbanistici vigenti (PSC approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21/11/2013 - POC Variante specifica II_2015 approvato con delibera di C.C. n. 94 del 12/11/2015 - RUE Variante Specifica IV_2015 approvato con delibera di C.C. n. 110 del 17/12/2015 e Z.A.C. Variante 2013 approvata con delibera di C.C. n. 11 del 09/04/2014):

- **PSC 2:**
Territorio Urbano - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti - Art. 15;
- **POC Tav. P1:**
Territorio Urbano - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti - Art. 15 - individuato nella Scheda di POC "Ambito ASP2.1"
- **RUE Tav. P2b21:**
Territorio Urbano - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Art. 16) , lettera C) comma 4 art. 16;
- **Zonizzazione Acustica Comunale - Tavola 3 - Settore Nord/Est:**
Classe V: Aree prevalentemente industriali.

Per quanto di competenza sotto il profilo urbanistico e fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, non si rilevano condizioni ostative.

Il Responsabile del Settore IV
Geom. Corrado Zanelli

**D.Lgs. n.59/2013
 Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale**

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

Seduta II del 14 marzo 2017

OGGETTO: Procedimento di modifica sostanziale all'A.U.A. (Adozione Arpae prot. PgPr.2015.3844 del 13/02/2015 – Provvedimento conclusivo SUAP n.14788 del 13/02/2015) per progetto di “inserimento nuovi codici CER e aumento della capacità degli stoccaggi”, già sottoposto a Procedura di Verifica (“Screening”) con esito Dec. n.285 del 17/11/2015

Ditta: Industria Compensati Colorno S.r.l. (Via Galilei n2, loc. S.Polo, Comune di Torrile)

Oggi, martedì 14 marzo 2017, presso la Sala Riunioni della sede di “ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma”, sita in P.le della Pace n° 1, è stata convocata dalla medesima ARPAE - SAC la I seduta di Conferenza di Servizi (ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i.) in merito a quanto in oggetto riportato.

Sono stati convocati con nota PgPr.2017.4793 del 13/03/2017 alle ore 09.30:

SUAP di Torrile
Comune di Torrile
AUSL – Distretto di Parma – SIP e SPSAL
Ditta: Industria Compensati Colorno S.r.l.

Sono presenti:

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)	Giovanni Maria Simonetti
AUSL – Distretto di Parma – SIP	Michele Miele
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi

Rappresenta la Ditta Industria Compensati Colorno S.r.l.: il dott. R. Spaggiari con delega del legale rappresentante Sig. Domenico Sandei.

La Conferenza ha inizio alle ore 10.00.

AUSL - Distretto di Parma S.I.P., esprime parere favorevole, per gli aspetti di competenza, al progetto di modifica.

Il Comune di Torrile preso atto anche delle integrazioni fornite dalla Ditta esprime parere favorevole alle modifiche.

Arpae SAC Parma, considerata l'assenza dei colleghi della Sezione Territoriale, a causa di un disguido, si riserva di acquisire internamente relazione in merito agli aspetti tecnici della modifica tenuto conto anche delle integrazioni pervenute dalla Ditta.

Tuttavia, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, si prende atto delle dichiarazioni della Ditta contenute nelle integrazioni e, in particolare, in merito a:

- Schede G ripresentate, sia per la categoria 4 che per la categoria 6 (Allegato 2, suballegato 1, DM 5/2/98 smi);

- caratterizzazione dei rifiuti in ingresso CER 150103 e 030105: la ditta fornitrice, "Sandei Srl", effettua una volta all'anno le analisi di caratterizzazione sui rifiuti prodotti e le consegna ad "Industira Compensati Colorno Srl" all'atto dei conferimenti, sotto forma di "documento di omologa" contenente, oltre ai rapporti d'analisi, una caratterizzazione del rifiuto con informazioni quali: provenienza, classificazione, ciclo produttivo, stato fisico, odore, colore, ecc.; inoltre, sul codice "CER specchio" 030105 verranno condotte le verifiche di non pericolosità previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i., all'Allegato 2, Suballegato 1, punto 6.2;
- divisione netta fra codice CER 15.01.03 (da legno non trattato, appartenente alla sola categoria 4 ex D.M. 5/2/98 e s.m.i.) e cod. CER 03.01.05 (a seconda del grado di lavorazione in cui viene originato può essere composto da legno trattato o non trattato; tuttavia Industria Compensati Colorno applicando il principio di precauzione e per mantenere distinti i flussi delle due tipologie di legno, sceglie di considerare gli interi quantitativi del rifiuto cod. CER 03.01.05 come legno trattato, appartenente quindi alla categoria 6 ex DM 5/2/98 e s.m.i.; d'altra parte, tale CER verrà ritirato e avviato a recupero energetico in minima parte, solo in caso di insufficiente approvvigionamento del cod. CER 15.01.03);
- stima di un massimo di 2 autotreni al giorno, per il conferimento del rifiuto cippato da bancali, sia che provengano dall'impianto di Vignola che da quello limitrofo di Sandei Srl; è interesse dell'azienda preferire prioritariamente i conferimenti dal limitrofo impianto di S.Polo di Torrile;

Arpae ribadisce che per il controllo delle emissioni in atmosfera sarà prescritto il rispetto dei limiti nelle condizioni peggiori cioè applicando ad entrambe le categorie (4 e 6) di rifiuti in ingresso i limiti previsti dal DM 05/02/98 e s.m.i. per la categoria 6 (recupero energetico di rifiuti da legno trattato).

La Ditta Industria Compensati Colorno Srl, in merito ai punti sopra elencati, chiarisce che, in caso di importanti arresti del flusso di bancali 150103 che causi il ricorso ad un quantitativo di cippato 030105 maggiore di 2.500 t/a (evento assai improbabile), sarà richiesta alla Sandei Srl una dichiarazione che il rifiuto 030105 in ingresso per la caldaia oltre le 2.500 t/a sia corredato da una dichiarazione che ne certifichi la provenienza da scarti di legno non trattato. La Sandei Srl, a sua volta, selezionerà tale materiale dai produttori di rifiuto che già dichiarano nella scheda di omologa la fornitura di legno non trattato.

Arpae (SAC e Sezione Provinciale) valuteranno se prescrivere alla Ditta di redigere e trasmettere una relazione annuale in cui relazionare sui quantitativi recuperati suddivisi per tipologie 4 e 6 del citato decreto.

La Conferenza di Servizi sospende i propri lavori in attesa che la Sezione Provinciale di Arpae trasmetta apposita relazione tecnica sulle matrici dell'AUA. Se quest'ultima sarà favorevole (pur con prescrizioni) la Conferenza potrà ritenersi chiusa e non sarà convocata ulteriore seduta.

Poiché nessun altro presente chiede la parola, la seduta si dichiara chiusa alle ore 10.45.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)	Giovanni Maria Simonetti	
AUSL Distretto di Parma	Michele Miele	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
Ditta: Industria Compensati Colorno S.r.l. (delegato)	Riccardo Spaggiari	

Inviata tramite PEC

Arpae- Struttura Autorizzazione e Concessioni

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale dell'AUA (Adozione Arpae prot. PgPr.2015.3844 del 13/02/2015 – Provvedimento conclusivo SUAP n.14788 del 13/02/2015) per progetto di “inserimento nuovi codici CER e aumento della capacità degli stoccaggi” - Pratica SUAP 228/2016 - Ditta Industrie Compensati Colorno s.r.l per l'insediamento sito nel Comune di Torrile – loc.S.Polo. - Relazione tecnica.

In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale di AUA (Provvedimento conclusivo SUAP n.14788 del 13/02/2015) relativa al recupero R1 dei rifiuti della lavorazione del legno come combustibile, presa visione della documentazione trasmessa dalla Ditta e acquisita il 04/01/2017 con Prot.Arpae n.175 e di quella integrativa acquisita il 09/03/2017 con Prot.Arpae n.4485, con la presente si trasmette la relazione tecnica in merito alle modifiche richieste relative alla Matrice Rifiuti:

non viene variata la quantità massima annuale di rifiuto da sottoporre a recupero energetico che rimane pari a 8 000 tonn/anno al cui raggiungimento concorreranno sia :

- il rifiuto proveniente da legna trattata identificata unicamente dal codice **CER 03 01 05**, appartenente alla tipologia 6, Allegato 2, suballegato 1 del DM 05/02/1988 e s.m.i. che non potrà superare la quantità massima annuale di 2500 tonn/anno;
- il rifiuto proveniente da legna non trattata identificato unicamente dal codice **CER 15 01 03** appartenente alla tipologia 4, Allegato 2, suballegato 1 del DM 05/02/1988 e s.m.i. che non potrà superare la quantità massima annuale di 8 000 tonn/anno.

Affinchè venga rispettato il valore massimo annuo autorizzato di rifiuto da sottoporre a recupero energetico, la somma tra il rifiuto codice **CER 03 01 05** e il rifiuto codice **CER 15 01 03**, non dovrà superare il valore di 8 000 tonn/anno, fermo restando il rispetto del valore massimo del codice CER 03 01 05, pari a 2 500 tonn/anno.

Nell'eventualità che il flusso dei bancali (che dà origine al rifiuto codice **CER 15 01 03**) sia insufficiente per l'alimentazione della caldaia e debba essere superata la soglia di 2 500 tonn/anno del rifiuto codice **CER 03 01 05**, la Ditta dovrà darne comunicazione ad Arpae, trasmettendo contestualmente una dichiarazione da parte della ditta fornitrice che il rifiuto proviene da legno non trattato, corredata della documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato.

Annualmente la Ditta dovrà dotarsi dei certificati analitici di caratterizzazione del rifiuto codice CER 15 01 03 e codice CER 03 01 05; per quest'ultimo il controllo analitico dovrà certificare la non pericolosità (trattandosi di codice a specchio) e la rispondenza ai requisiti di conformità per la tipologia 6.2, Allegato 2, suballegato 1 del DM 05/02/1988 e s.m.i.

Distinti saluti

Il tecnico incaricato

Alessandra Braccaioli

Il Responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Rif. Sinadoc 1771/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.